



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/147/CU09/C5



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI
AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, DI MODIFICA DEL DECRETO 12
NOVEMBRE 2011, N. 226, DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL
MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E LA COESIONE TERRITORIALE, IN
MATERIA DI CRITERI DI GARA E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.**

**Parere, ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222**

Punto 09) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole sull'ultimo testo trasmesso con la raccomandazione di accogliere la proposta emendativa della Regione Puglia di seguito riportata e con le osservazioni e proposte della Regione Emilia-Romagna in allegato.

All'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto novellato, alla **lettera e)** (modifiche all'articolo 9 del DM226/2011), si propone l'inserimento della seguente disposizione:

«1-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di transizione energetica, equità territoriale e contenimento dei costi energetici per i clienti finali domestici, le Regioni sul cui territorio insistono infrastrutture strategiche nazionali di trasporto o importazione di gas naturale possono prevedere, d'intesa con le Stazioni Appaltanti dell'ambito di riferimento, l'impiego delle risorse derivanti da misure di compensazione e riequilibrio territoriale ad esse spettanti in forza di leggi regionali vigenti ed emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tali risorse possono essere destinate alla riduzione della base d'asta delle tariffe di distribuzione di località o alla copertura parziale della quota di ammortamento annuale del capitale investito netto di cui all'articolo 8, comma 3-bis, riducendo l'onere tariffario complessivo d'ambito secondo modalità definite d'intesa con l'Autorità."

Relazione Illustrativa

La Puglia da tempo chiede compensazioni sulle infrastrutture strategiche. Vedi LR 28/2022 art.2 per i gasdotti.

Si propone di emendare il regolamento ministeriale di che trattasi chiedendo che le compensazioni per le infrastrutture strategiche possano costituire un tesoretto da mettere a disposizione per gli ATEM pugliesi (ambiti sub-regionali del gas), per abbassare la base d'asta del servizio di distribuzione,

abbassare quindi gli oneri di sistema e calmierare le bollette. A tal fine, si propone di collegare le compensazioni ambientali delle grandi infrastrutture di trasporto energetico (i metanodotti di importazione e transito che attraversano la Puglia) direttamente alle gare per la distribuzione locale del gas (i vettori ATEM) permetterebbe di creare un circuito chiuso virtuoso a chilometro zero.

Pertanto, nelle more che la compensazione, come previsto in senso stretto dalla norma regionale, venga attuata attraverso sconti commerciali in fattura applica' dalle società di vendita (meccanismo che spesso si scontra con i limiti di competenza statale e le regole di mercato concorrenziali), l'utilizzo di queste risorse per **abbattere la base d'asta delle concessioni di distribuzione o co-finanziare la quota degli ammortamenti di località** inciderebbe direttamente sulla tariffa di distribuzione regolata da ARERA, riducendo stabilmente i costi per i cittadini pugliesi. La proposta emendativa risponde alla necessità di coordinare la disciplina nazionale delle gare d'ambito per la distribuzione del gas con le legittime prerogative delle Regioni che sopportano il carico ambientale e territoriale di infrastrutture di trasporto energetico di rilievo nazionale ed europeo.

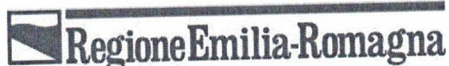
- **Sinergia con la LR Puglia 28/2022:** L'Articolo 2 della Legge Regionale n. 28/2022 prevede una misura di compensazione fino al 3% del valore commerciale del gas trasportato sul territorio. Permettere alle Stazioni Appaltanti (SA) di integrare queste risorse nella pianificazione economico-finanziaria dei bandi di gara d'ambito (ATEM) offre uno strumento formale praticabile

- **Vantaggio diretto in bolletta:** Incanalare il "tesoretto" delle compensazioni nella struttura dei costi coperti dalla tariffa di distribuzione (anziché disperderlo in rivoli fiscali o di spesa corrente) permette ad ARERA di riconoscere una riduzione della componente tariffaria locale a beneficio immediato delle famiglie del territorio.

All. c.s.

Roma, 22 ottobre 2026





ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN
ECONOMY, ENERGIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITA' E RICERCA, RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL VICEPRESIDENTE

Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

conferenza@regioni.it

Al Coordinatore della Commissione Energia

ind.assessore@regione.sardegna.it

OGGETTO: Nota Regione Emilia-Romagna per conferenza unificata del 22 ottobre 2026 punti 3 e 9 in
ODG

Gentilissimi,

La Regione Emilia-Romagna, data l'assenza di un precedente momento di confronto diretto sui punti 3 e 9, con la presente invia il proprio contributo.

Punto 3 dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata: "Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di modifica e integrazione del decreto 7 agosto 2025, concernente la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Con riferimento alla fattispecie dell'accesso diretto all'incentivo, l'attuale formulazione dell'articolato normativo scoraggia i potenziali beneficiari dalla presentazione della relativa istanza e, conseguentemente, dalla realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Una simile formulazione, infatti, non garantisce l'ammissione all'incentivo qualora il plafond disponibile in un determinato anno risulti esaurito. La proposta emendativa è volta a consentire la presentazione delle richieste di accesso diretto anche successivamente all'esaurimento del plafond annuale, riconoscendo alle stesse un diritto di prelazione per l'accesso alle risorse disponibili nell'anno successivo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disciplina vigente prevede infatti che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Viale A.Moro 44 – 40127 Bologna tel 051. 527 6412 -6411-6434
Email: vicepresidente.sviluppoformazione@regione.emilia-romagna.it



Tuttavia, qualora il plafond si esaurisca in tale periodo, il soggetto interessato potrebbe non accedere all'incentivo, anche laddove l'intervento di riqualificazione energetica sia stato effettivamente realizzato. L'assenza di certezza circa la disponibilità delle risorse determina pertanto un elemento di rischio suscettibile di disincentivare la realizzazione degli interventi.

La modifica proposta assumerebbe particolare rilievo anche per il bilancio delle amministrazioni pubbliche, poiché consentirebbe di salvaguardare le iniziative avviate e di assicurare il rispetto dei relativi cronoprogrammi, evitando che l'imprevedibile esaurimento del plafond comprometta l'accesso al contributo. Sarebbe inoltre scongiurata la necessità di reperire ulteriori risorse di bilancio per finanziare opere programmate facendo affidamento sul meccanismo incentivante.

In assenza di una simile previsione, i soggetti legittimati a richiedere l'incentivo sarebbero indotti a privilegiare il meccanismo a prenotazione, di fatto vanificando la possibilità di utilizzare le risorse ad accesso diretto e dunque limitando la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico.

Si riporta di seguito la proposta puntuale di emendamento.

- **Proposta emendativa. All'articolo 3 dello Schema di Decreto** ("Modifiche all'articolo 3 "Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi" del D.M. 7 agosto 2025"), nel testo dell'articolo 3 del D.M. 7 agosto 2025 da esso sostituito, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. *Decorsi i 60 giorni di cui ai commi 1 e 3, il termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) del DM 7 agosto 2025 per la presentazione delle richieste di incentivo da parte dei soggetti titolati a richiederlo è sospeso fino al trentesimo giorno dalla data di ripristino del contingente dell'anno successivo*".

Punto 9 dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata: schema di regolamento recante "Modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, in materia di criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale".

La Regione Emilia-Romagna accoglie con attenzione il lavoro di revisione del DM 226/2011 e riconosce lo sforzo compiuto per aggiornare un impianto normativo che, dopo oltre un decennio dalla sua introduzione, mostra evidenti segni di inadeguatezza rispetto all'evoluzione del sistema energetico.

Le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas furono pensate in un contesto nel quale l'obiettivo prioritario era l'estensione della metanizzazione, l'incremento delle infrastrutture e la promozione della concorrenza.

Oggi, le politiche di transizione energetica nazionali puntano alla decarbonizzazione, all'elettrificazione dei consumi, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'integrazione fra reti e vettori energetici, peraltro richiamata recentemente anche dall'Autorità di Regolazione nazionale, che

ha sottolineato la necessità di uno stretto coordinamento tra i diversi vettori energetici per evitare ridondanze infra-strutturali e rischi di costi non recuperabili, che si andrebbero a riverberare nel costo finale verso l'utenza, quindi verso cittadini e imprese.

Pertanto, come Regione Emilia-Romagna, segnaliamo che l'inadeguatezza del meccanismo delle gare pluriennali, poiché queste sono definite con piani previsionali nei prossimi dodici anni, che nella forma attuale non consentono un aggiornamento e reindirizzamento rapido, che è necessario prevedere nel contesto odierno di grande incertezza sulle fonti e i prezzi di approvvigionamento energetico, in particolare per il gas. Molte delle modifiche proposte sembrano infatti produrre un effetto di crescente complessità economica e finanziaria delle concessioni, riducendo potenzialmente la contendibilità effettiva del mercato e favorendo gli operatori che dispongono principalmente di maggiore capacità finanziaria, ma che per la stessa ragione hanno una notevole inerzia rispetto ai cambiamenti e non dispongono di altrettanta capacità di adattamento e integrazione delle reti termiche sui diversi vettori energetici, come di integrazione con le reti elettriche.

Si rischia pertanto di spostare la competizione delle gare dalla qualità industriale e progettuale che deve essere coerente e rispondente ai piani energetici nazionali e regionali, alla sola capacità di sostenere impegni economici sempre più rilevanti, i quali non si traducono necessariamente in un migliore rapporto qualità/prezzo del servizio offerto all'utenza finale. Tale impostazione del testo normativo comporta infine il rischio di sottrarre risorse finanziarie che potrebbero essere più efficacemente destinate agli investimenti infrastrutturali da realizzare secondo i piani di sviluppo, per i quali la decisione strategica oggi si sposta dalla quantità alla qualità e coerenza rispetto ai **contesti territoriali specifici e in quale sequenza temporale**.

Oggi il Paese sta affrontando una trasformazione senza precedenti delle proprie infrastrutture energetiche. Le reti elettriche sono chiamate a sostenere un enorme sforzo di sviluppo legato all'elettrificazione dei consumi civili e produttivi. Parallelamente, le reti gas devono ridefinire il proprio ruolo in funzione dell'integrazione con i gas rinnovabili e con gli altri vettori energetici.

In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna ritiene che il valore strategico non risieda nell'accelerare procedure di gara costruite su scenari statici, bensì nel rafforzare la **capacità di pianificazione integrata dinamica** e integrata in chiave di sector coupling, riconoscendo il valore aggiunto che può essere portato dalla gestione multi-rete con strumenti flessibili.

Le proposte di revisione del DM non risolvono affatto le conseguenze "iper-inflattive" che connotano l'attuale impianto normativo perché non coordinano, né ottimizzano i piani di investimento delle diverse filiere energetiche, rischiando peraltro di determinare aumenti delle tariffe a carico degli utenti finali. La proposta di revisione del DM non è peraltro coerente con il recente D.Lgs. 136/2026, che prevede l'esplicita integrazione dei piani di sviluppo delle reti energetiche, in coordinamento con gli sviluppi dei *green gas* e dell'idrogeno.

Le proposte, quindi, non soltanto risultano inadeguate rispetto allo scenario energetico, ma rischiano anche di essere **disallineate dall'evoluzione più recente del quadro normativo nazionale**. Stanti queste criticità, appare peraltro **immotivata l'accelerazione impressa al percorso di approvazione della riforma**: se i tempi approvativi erano inizialmente connessi ad

esigenze legate al PNRR, oggi, a distanza di quattro anni dalla Legge "Concorrenza 2022", gli impegni principali del PNRR sono ormai in fase conclusiva, senza scomodare il fatto che il settore della distribuzione gas ha avuto un coinvolgimento molto marginale nelle misure del Piano.

L'accelerazione normativa avviene, peraltro, in un contesto in cui il MASE non ha ancora emanato il decreto attuativo relativo ai piani straordinari della distribuzione elettrica funzionali alle rimodulazioni delle concessioni. La definizione dell'impianto normativo del settore elettrico dovrebbe costituire una priorità del percorso di normazione ministeriale, in quanto la formulazione e l'approvazione dei suddetti piani straordinari elettrici potrà consentire di innestare, successivamente, la valutazione (coordinata) delle esigenze di pianificazione del settore gas nei diversi territori.

La **pianificazione coordinata tra reti elettriche e reti gas (oltre che il teleriscaldamento)**, lo sviluppo industriale e la programmazione territoriale sono prerequisiti essenziali per garantire la competitività del sistema produttivo, l'efficienza degli investimenti e la sostenibilità dei costi per cittadini e imprese. Il rischio che dobbiamo evitare è quello di generare investimenti inefficaci non pienamente coordinati con i percorsi di elettrificazione e con le reali esigenze dei territori, che potrebbero risultare sovradimensionati, anticipati rispetto ai bisogni effettivi oppure non coerenti con l'evoluzione della domanda energetica dei territori.

Occorre valutare con grande attenzione l'ipotesi di rimodulazione della durata delle attuali concessioni e l'introduzione di strumenti che consentano una maggiore flessibilità programmatica, una periodica revisione degli investimenti e un più stretto coordinamento con la pianificazione delle reti elettriche.

Non si tratta di rinunciare ai principi di concorrenza. Si tratta piuttosto di verificare se l'attuale impianto delle gare (anche dopo le modifiche normative oggetto di discussione) continui a rappresentare la soluzione più efficace per generare valore per i territori, per gli enti locali, per il sistema produttivo e per gli utenti.

In conclusione, la revisione del DM 226/2011 appare orientata a confermare un **quadro normativo ormai datato** e continua a muoversi secondo una **logica mono-settoriale** che non tiene conto della trasformazione del sistema energetico nazionale. La proposta rischia di favorire **investimenti non coordinati e potenzialmente inflattivi per le tariffe**, attribuisce **maggiore rilevanza alla dimensione economico-finanziaria delle offerte** rispetto al loro valore tecnico e territoriale e viene promossa **senza che siano ancora disponibili gli strumenti di programmazione delle reti elettriche** previsti dalla normativa più recente. Anche alla luce del recente D.Lgs. 136/2026, appare invece necessario privilegiare una pianificazione energetica integrata e una maggiore flessibilità programmatica prima di consolidare, *ex ante* e per periodi concessori di dodici anni, assetti investitori fondati su scenari che potrebbero rapidamente evolvere. A parere della Regione Emilia-Romagna, le proposte di revisione del decreto n. 226/11, non appaiono sufficienti né idonee a fronteggiare le sfide del percorso di decarbonizzazione dei territori e di superare le criticità emerse nelle gare finora espletate, e chiede di proseguire il confronto per il quale la Conferenza Unificata di oggi, si ritiene debba essere soltanto un

passaggio intermedio di una riflessione più ampia, posto che si richiede l'accoglimento integrale delle proposte avanzate dal Coordinamento Tecnico.

In aggiunta alla valutazione generale sin qui condotta, che richiede una revisione ampia della norma in discussione, in merito al testo sottoposto in esito al lavoro del Coordinamento Tecnico, si chiede di voler considerare la proposta puntuale di emendamento riportata di seguito.

- **Proposta emendativa.** All'art.13 del testo si torna a sottolineare la necessità di reintrodurre il limite massimo ai titoli, senza il quale si rischia di incentivare offerte non realizzabili, fondate su volumi di TEE non disponibili o difficilmente reperibili. Si osserva inoltre che non risulta chiara la motivazione riportata dal MASE con la quale è stata rigettata la proposta di reintrodurre il limite massimo (cap del 20%) o, in alternativa, la possibilità di versamento del relativo importo in un'unica soluzione a inizio concessione, suggerendo l'opportunità di un chiarimento.

Vincenzo Colla
firmato digitalmente

